

## Informazioni sulla banca

### Banca di Credito Cooperativo di Montepaone - Società Cooperativa

Via Padre Pio, 27 - 88060 - Montepaone (CZ)

Tel. : 0967/576941-2 - Fax: 0967/576221

Email: segreteria@montepaone.bcc.it - PEC: 08126.bcc@actaliscertymail.it - Sito internet: www.bccdimontepaone.it

Registro delle Imprese della CCIAA di Catanzaro n. 125202

Iscritta all'Albo della Banca d'Italia n. 4996 - cod. ABI 08126.5

Iscritta all'Albo delle società cooperative n. A151352

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti (FGD), al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti (FGO) del Credito Cooperativo e Fondo Nazionale di Garanzia (FNG).

## Caratteristiche e rischi tipici del servizio

Nella concessione di un finanziamento la Banca può richiedere una garanzia su un determinato bene ovvero su titoli, documenti o valori.

Il **pegno** è il contratto che permette alla Banca - in caso di inadempimento di un suo cliente che le è debitore - di essere pagata utilizzando la cosa ricevuta in garanzia. Il pagamento avviene con preferenza rispetto ad altri creditori (2787 cod. civ.).

Il **pegno di crediti verso terzi** ricorre quando vengono dati in garanzia crediti rappresentati da libretti di deposito a risparmio emessi da altra Banca, crediti in denaro derivanti da transazioni commerciali nonché somme di denaro risultanti da saldi attivi di conti correnti intrattenuti presso altre Banche.

Il **pegno di crediti** deve risultare da atto scritto notificato al debitore del credito dato in pegno ovvero accettato dal debitore stesso mediante scrittura avente data certa.

La Banca ha diritto di soddisfare le proprie ragioni mediante riscossione delle somme in ipotesi di inadempienza del cliente/debitore.

Il **principale rischio** per il concedente il pegno consiste nel mancato pagamento del credito concesso. Infatti in caso di inadempimento dell'obbligazione garantita la Banca procede alla riscossione, con il preavviso pattuito, del bene dato in garanzia.

## Recesso e reclami

### Recesso dal contratto

Il pegno rimane efficace fino alla definitiva estinzione delle operazioni garantite ed ha pieno effetto indipendentemente da qualsiasi altra garanzia, personale o reale. Non è pertanto prevista alcuna facoltà di recesso da parte del cliente/concedente.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

La garanzia permane in vigore, per l'intero suo valore, sino al completo ed integrale soddisfacimento della banca. Dopodiché i titoli oggetto di garanzia pignorati vengono restituiti e messi a disposizione del concedente.

### Reclami

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca (Banca di Credito Cooperativo di Montepaone - Società Cooperativa - Via Padre Pio, 27 - 88060 - Montepaone (CZ), mail [reclami@montepaone.bcc.it](mailto:reclami@montepaone.bcc.it) e PEC [08126.bcc@actaliscertymail.it](mailto:08126.bcc@actaliscertymail.it)), che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni può rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca
- Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione, che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it).

Se il cliente intende rivolgersi al giudice egli - se non si è già avvalso della facoltà di ricorrere ad uno degli strumenti alternativi al giudizio sopra indicati - deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all'ABF oppure attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario. Le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario purché iscritto nell'apposito registro ministeriale.

## Legenda

Finanziamento	Somma di denaro consegnata o messa a disposizione del cliente.
Insolvenza Inadempimento	Impossibilità di soddisfare regolarmente le obbligazioni assunte.
Realizzazione del pegno Espropriazione	Modalità con le quali la banca utilizza la garanzia costituita a proprio favore e si soddisfa sul ricavato.
Terzo costituente	Soggetto diverso dal debitore principale che, nell'interesse di quest'ultimo, costituisce il pegno a favore della Banca.